



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio X*  
*Ambito Territoriale della Provincia di Pisa*

UFFICIO III

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda di inserimento in GAE per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, Prot. n. 1577 del 16/05/2019, presentata dalla candidata Landini Francesca nata a Pisa il 28/11/1975 relativamente all'ordine di scuola EEEE;

VISTA la sentenza del T.A.R. del Lazio (Sezione Terza Bis) pubblicata il 13/11/2018 n. 10913/2018 che accoglie il ricorso collettivo RG 09899/2018 - cui ha aderito anche la Sig.ra Landini Francesca - inteso ad ottenere, previo annullamento *in parte qua* del Decreto MIUR del 19/06/2018 n. 506, il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, da parte di coloro che, già in precedenza presenti nelle GAE, ne siano stati depennati in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza;

CONSIDERATO che la suddetta sentenza accoglie il ricorso sul presupposto che *“il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo)”*, in tal modo sottolineando che il diritto al reinserimento è riconosciuto solo a coloro che fossero già precedentemente iscritti in GAE, con esclusione degli inserimenti *ex novo*;

VISTO il D.M. 374 del 24 aprile 2019 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e, in particolare, l'art. 1 comma 1 lettera b che espressamente prevede *“il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell' art. 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143”*

CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto sopra, questo Ufficio ha proceduto agli accertamenti necessari ad appurare il pregresso inserimento della Sig.ra Landini Francesca nelle Graduatorie provinciali mediante verifica sia sul Sistema Informativo SIDI del MIUR, sia agli atti dell'Ufficio;

ATTESO che da tale verifica è emerso che la Sig.ra Landini Francesca non risulta essere mai stata inserita nelle GAE di alcuna Provincia e che, pertanto, trattasi di *“nuovo inserimento”* e non già di docente già inserito e poi depennato;

**DECRETA**

per le motivazioni di cui sopra, la domanda di inserimento in GAE per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, Prot. n. 1577 del 16/05/2019, presentata dalla candidata Landini Francesca nata a Pisa il 28/11/1975 relativamente all'ordine di scuola EEEE, non può trovare accoglimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente  
Giacomo Tizzanini